



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RONCADE

Scuole Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado - Comuni di Roncade e Monastier

Via Vivaldi, 30 – 31056 RONCADE (TV) – Tel. 0422/707046

C.M. TVIC875005 – Ambito Territoriale n. 15 Treviso Sud – C. F. 80025950264

Peo: tvic875005@istruzione.it – Pec: tvic875005@pec.istruzione.it – sito web: www.icroncade.edu.it

Protocollo n.10779

Roncade, 27/09/2021

Ai docenti

Ai genitori

Al Personale ATA

Sito web

Oggetto: Modifiche in sede di approvazione decreto legge 111 del 6 agosto

Il 23 settembre 2021 il Senato **ha definitivamente approvato** il decreto legge 111 del 6 agosto 2021, concernente “*Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti*”. Il testo approvato ingloba i contenuti del Decreto Legge 122/21 che aveva introdotto ulteriori disposizioni riguardo all’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l’accesso in ambito scolastico, educativo e formativo e nelle strutture della formazione superiore.

Di seguito **vengono elencate le modifiche presenti nel testo approvato dal Parlamento:**

Validità del test molecolare

Estesa da 48 a 72 ore la validità dell’esito negativo del test molecolare, ai fini della durata della certificazione verde. Il **test molecolare** può essere eseguito anche su campione salivare, nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute n 43105 del 24 settembre 2021.

Rimane di 48 ore la validità del test antigenico rapido. (*articolo 01*)

Lavoratori fragili

Prorogata sino al 31 dicembre 2021 la disposizione (scaduta il 30 giugno 2021) secondo cui **ai lavoratori fragili**, in possesso del riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992), e ai lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento delle relative terapie salvavita, è riconosciuta, a determinate condizioni, **l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio** prescritto dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria che avesse in carico il paziente, **al ricovero ospedaliero**.

Prorogata fino al 31 dicembre 2021 (attualmente 31 ottobre) per la **stessa tipologia di lavoratori** dipendenti, la concessione del **lavoro agile** anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

In conseguenza di tale proroga **l’autorizzazione di spesa** finalizzata a garantire la **sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario** delle istituzioni scolastiche pubbliche passa da 173,95 milioni di euro a 195,15 **milioni di euro per il 2021**. (*art. 2 ter*).



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RONCADE

Scuole Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado - Comuni di Roncade e Monastier

Via Vivaldi, 30 – 31056 RONCADE (TV) – Tel. 0422/707046

C.M. TVIC875005 – Ambito Territoriale n. 15 Treviso Sud – C. F. 80025950264

Peo: tvic875005@istruzione.it – Pec: tvic875005@pec.istruzione.it – sito web: www.icroncade.edu.it

Attività in presenza

Confermata la disposizione secondo cui nell'anno scolastico **2021/2022**, sull'intero territorio nazionale, le attività dei **servizi educativi per l'infanzia** e l'attività scolastica e didattica delle **scuole dell'infanzia** e delle **scuole primarie e secondarie** di primo e secondo grado (scuole statali, paritarie e non paritarie) sono svolte **in presenza**. (*art. 1 comma 1, primo periodo*)

Tuttavia, **fino al 31 dicembre 2021**, termine dello stato di emergenza, i **Presidenti delle regioni e delle province autonome** di Trento e di Bolzano e i sindaci **possono derogare a tale previsione**, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, **esclusivamente in zona rossa** (in precedenza anche arancione) e in **circostanze di eccezionale e straordinaria necessità** dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus o di sue varianti nella popolazione scolastica. (*art. 1 comma 4*).

Misure minime di sicurezza

Modificate alcune misure minime di sicurezza per lo svolgimento dei servizi e delle attività in presenza, in tutte le istituzioni **educative, scolastiche e universitarie**. **In particolare**

- **obbligo** di utilizzo dei **dispositivi di protezione delle vie respiratorie**. L'obbligo riguarda i bambini a partire dalla scuola primaria (e non più a partire da 6 anni di età). (*art. 1 comma 2 lettera a*)
- fornitura di **mascherine di tipo FFP2 o FFP3** al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, laddove sono presenti alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. A tal fine si utilizzano le risorse pari a 350 milioni di euro stanziati dal Decreto sostegni bis (commi 4 e 4-bis dell'articolo 58 del decreto-legge 73/21). (*art. 1 comma 2 lettera a-bis*)

Screening

Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza **epidemiologica COVID-19** e **per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale** predispone e attua un **piano di screening** della popolazione scolastica. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 100 milioni. (*art. 1 comma 9*)

Green pass

Le **previsioni sono estese**, anche a chiunque **acceda alle strutture** (incluse, ad es., le mense) **scolastiche, educative e formative**. (*art. 1 comma 6 art. 9-ter.1, comma 1, primo periodo*).



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI RONCADE

Scuole Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado - Comuni di Roncade e Monastier

Via Vivaldi, 30 – 31056 RONCADE (TV) – Tel. 0422/707046

C.M. TVIC875005 – Ambito Territoriale n. 15 Treviso Sud – C. F. 80025950264

Peo: tvic875005@istruzione.it – Pec: tvic875005@pec.istruzione.it – sito web: www.icroncade.edu.it

Mancata generazione o mancato rilascio del Green pass

Nei **casi in cui la certificazione verde COVID-19 non sia stata generata o non sia stata rilasciata** all'avente diritto in formato cartaceo o digitale (per qualche problema di natura amministrativa o informatica), l'obbligo si intende comunque rispettato con la presentazione di un **certificato** rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'assistito, che attesti che il soggetto soddisfa. (*art. 1 comma 6, art. 9-ter, comma 1-ter*)

Responsabilità della verifica del possesso del Green pass

La **verifica** del rispetto delle prescrizioni relative al possesso e all'esibizione della certificazione verde COVID-19 è affidata ai **dirigenti scolastici** (o ad altro personale dell'istituzione scolastica da questi a tal fine delegato) e ai **responsabili** delle altre istituzioni.

Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da **ragioni di servizio o di lavoro**, la verifica deve essere effettuata anche dai rispettivi **datori di lavoro**, oltre che, **a campione**, dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle altre istituzioni. (*art. 1 comma 6; art. 9-ter, comma 4; art. 9-ter.1, comma 3; art. 9-ter.2 comma 3*)

Delega alla verifica del possesso del Green pass

I **dirigenti scolastici** possono **delegare** ad altro personale dell'istituzione scolastica la **verifica** del possesso del certificato verde COVID-19 da parte del **personale scolastico**.

Mancato possesso del Green pass

Il **personale** scolastico del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie, il personale delle università e delle istituzioni afam, il personale dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori, **che non sia in possesso o non esibisca la certificazione verde è considerato assente ingiustificato e non sono corrisposti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominato. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso.** In particolare, la sospensione del rapporto di lavoro, disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle medesime istituzioni, mantiene efficacia fino al conseguimento della certificazione verde da parte del suddetto personale e alla **scadenza del contratto** attribuito **per la sostituzione, che non supera i 15 giorni.** (*art. 1 comma 6, art. 9-ter comma 2*)

- per quanto riguarda l'**accesso alle strutture scolastiche ed educative** da parte di soggetti non appartenenti al personale scolastico, è **affidato ai dirigenti scolastici e ai responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative** il compito di verificare il possesso della certificazione e accertare la violazione. Anche in questo caso, sul rispetto di questo obbligo da parte dei dirigenti scolastici, vigileranno i direttori degli uffici scolastici regionali o le autorità degli enti locali e re-



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI RONCADE

Scuole Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado - Comuni di Roncade e Monastier

Via Vivaldi, 30 – 31056 RONCADE (TV) – Tel. 0422/707046

C.M. TVIC875005 – Ambito Territoriale n. 15 Treviso Sud – C. F. 80025950264

Peo: tvic875005@istruzione.it – Pec: tvic875005@pec.istruzione.it – sito web: www.icroncade.edu.it

gionali, a seconda della natura dell'istituzione di formazione (*art. 1 comma 6, art. 9-ter.1 comma 4, quarto periodo*)

- è affidato ai **responsabili delle istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica l'accertamento** del possesso e dell'esibizione del green pass di **chiunque acceda a tali istituzioni** (*art. 1 comma 6, art. 9-ter.2, comma 4*)

Disciplina sanzionatoria

Confermate le disposizioni in base alle quali l'obbligo di possesso della certificazione verde per l'accesso agli istituti scolastici e universitari, e agli obblighi di verificare tale possesso, sono accompagnate da una **disciplina sanzionatoria: sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 400 a € 1.000. Nel caso di reiterazione dell'illecito la sanzione è raddoppiata.**

In **ambito scolastico e universitario** è prevista l'applicazione della **sanzione amministrativa ai dirigenti scolastici** (e ai loro delegati), ai responsabili dei servizi educativi dell'infanzia e ai responsabili delle scuole paritarie, delle università e delle altre istituzioni di formazione **che non verificano il possesso della certificazione da parte del personale** (e degli studenti universitari). (*art. 1 comma 6, art. 9-ter comma 5*)

Gli stessi soggetti sono sanzionati anche per non aver verificato il possesso della certificazione da parte di **chiunque accede alle strutture** delle istituzioni scolastiche, educative, e delle strutture di formazione superiore, e alla stessa sanzione soggiacciono anche i **datori di lavoro** di quanti accedano a tali strutture per esigenze di servizio o di lavoro. (*art. 1 comma 6: art. 9-ter.1 comma 4 e art. 9-ter.2 comma 4*)

La sanzione amministrativa pecuniaria si applica anche a coloro che, non appartenenti al personale scolastico, delle istituzioni educative, formative, universitarie e afam, accedano agli istituti senza certificazione. (*art. 1 comma 6: art. 9-ter.1 comma 4 e art. 9-ter.2 comma 4*)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Anna Maria Vecchio

*Firma autografa omessa ai sensi
dell'art.3 del D.lgs. n.39/1993*